

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 734/AV5 DEL 15/07/2015

Oggetto: Rimborso oneri di difesa Dr.ssa B. L. sentenza di assoluzione 396/14 Tribunale penale di Ascoli Piceno e compensazione con spese legali in favore dell'ASUR sentenza Corte di Appello, Sez. Lav. 26/15.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Economico Finanziario in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di prendere atto della sentenza n. 396/14 del 28/05/2014 (R. G. Mod. 16-972/10, R. G. P. M. 269/09, R. G. G.I.P. 54/10) resa nei confronti della Dott.ssa B. L. con cui il Tribunale Penale di Ascoli Piceno ha così deciso: *“visto l'art. 530, comma 1, c. p. p. assolve B. L. dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste”*;
2. di liquidare in favore della Dott.ssa L. B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel citato giudizio penale conclusosi con la menzionata sentenza del Tribunale Penale di Ascoli Piceno n. 396/14 la complessiva somma di **€ 13.394,72**;
3. di compensare il predetto importo con quanto dovuto dalla Dott.ssa L. B. nei confronti dell'Ente in esito alla sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 26/15 del 15/01/2015, depositata in Cancelleria il 03/03/2015, resa nel giudizio R. G. Lav. 461/2014, notificata con formula esecutiva il 19/06/2015, con la quale la medesima è stata condannata al pagamento in favore dell'ASUR a titolo di spese legali di complessivi **€9.965,00**;
4. di liquidare e corrispondere a saldo, solo dopo la presentazione di fattura debitamente quietanzata per l'intero della somma richiesta dall'Avv. Marco Pacchiarotti, alla Dott.ssa L. B. la complessiva somma di **€ 3.428,82** (€ 13.394,72 - € 9.965,90);
5. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari a complessivi **€ 3.428,82** sarà contabilizzato al conto n. 00521030301 (Aut. n. 13/01) denominato “Spese legali” del Bilancio esercizio 2015, che presenta idonea disponibilità;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. 26/'96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/'96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. UFFICIO LEGALE

Avv. Patrizia Viozzi

La presente determina consta di n. 09 pagine, di cui n. zero di allegati all'originale cartaceo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Ufficio Legale)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con decreto del 16/12/2010 il GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno disponeva il rinvio a giudizio della dipendente Dott.ssa L. B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) per il reato previsto e punito dagli articoli 81 e 328 c.p. in relazione al rifiuto, nel periodo compreso tra il 17/10/2008 ed il 03/03/2009, di adempiere in diverse circostanze – secondo l'Accusa – ai doveri d'ufficio cui la dipendente medesima sarebbe stata tenuta;
- con sentenza n. 396/14 del 28/05/2014, R. G. Mod. 16 972/10, R. G. P. M. 269/09, R. G. G.I.P. 54/10, il Tribunale Penale di Ascoli Piceno, in conformità alle conclusioni del P.M. che si era espresso per "l'assoluzione perché il fatto non sussiste", ha così deciso: "*visto l'art. 530, comma 1, c.p.p. assolve B. L. dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste*";
- la citata sentenza n. 396/14 del 28/05/2014 del Tribunale Penale di Ascoli Piceno è passata in giudicato il 01/11/2014 così come risulta dall'attestazione della Cancelleria apposta sul fronte del citato provvedimento trasmesso dal Difensore della Dott.ssa L. B. Avv. Marco Pacchiarotti con mail del 25/06/2015;
- la richiamata documentazione, contenente dati sensibili di carattere giudiziario, è depositata agli atti dell'intestata U.O.C.

Inoltre:

- con nota prot. n. 4171 del 11/02/2009 veniva aperto nei confronti della dipendente Dott.ssa L. B. il procedimento disciplinare mediante "Contestazione di addebiti ex art. 36 CCNL 5.12.1996 Area Dirigenza Medica e Veterinaria" cui seguivano altre contestazioni di addebiti per altrettante condotte ritenute censurabili; con successiva nota prot. 14292 del 26/05/2009 detto procedimento veniva sospeso in attesa dell'esito del citato giudizio penale avviato a seguito di altrettante denunce del Direttore di Zona e del Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza della dipendente medesima, avente ad oggetto le stesse condotte addebitate nelle varie contestazioni di addebiti;
- a seguito della citata sentenza n. 396/14 del 28/05/2014 del Tribunale Penale di Ascoli Piceno veniva riaperto il procedimento disciplinare sopra indicato e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il Personale della Dirigenza con "provvedimento decisorio" n. 2/14 del 26/11/2014 di cui al verbale n. 1 ha disposto quanto segue: "*l'UPD ritiene che non sussistono illeciti disciplinarmente rilevanti e dispone all'unanimità l'archiviazione del procedimento disciplinare in parola*";
- con successiva nota ID 508696 del 09/12/2014 questa U.O.C., al fine di valutare l'istanza di rimborso delle spese legali nel frattempo presentata dalla Dott.ssa L. B., chiedeva al competente U.P.D. copia del provvedimento col quale veniva definito il procedimento disciplinare in parola; copia del citato atto veniva trasmesso dall'UPD con nota prot. 04083 del 20/01/2015;

- la richiamata documentazione contenente dati sensibili anche di carattere giudiziario, è depositata agli atti dell'intestata U.O.C.

Nel corso di tali avvenimenti si teneva presso il Giudice del Lavoro la seguente vertenza:

- con ricorso ex artt. 409 ss. c.p.c., R.G. n. 261/2007, notificato all'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 12, in data 17/04/2007, la Dott.ssa L. B., adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno per chiedere il riconoscimento del comportamento illegittimo e “mobbizzante” tenuto sia dall'Azienda Sanitaria che dal Dott. T. P. e la conseguente condanna in solido dei medesimi al risarcimento dei danni per invalidità temporanea assoluta e parziale per danno morale/biologico, esistenziale e patrimoniale; danni quantificati in € 144.070,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese; veniva inoltre chiesto che il Giudice adito ordinasse all'Azienda ed al Dott. T. P. l'immediata cessazione dei comportamenti a suo dire molesti e delle cause che li avevano determinati;
- con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 12 l'ASUR decideva di costituirsi nel giudizio suindicato, conferendo l'incarico al legale interno Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 ed all'Avv. Ranieri Felici del foro di Macerata;
- espletate l'istruzione probatoria e la CTU richiesta dall'attrice, con sentenza del 07/03/2014 n. 96/2014, depositata in Cancelleria il 01/04/2014, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo le argomentazioni formulate dalla difese dell'ASUR e del Dott. P. T., rigettava il ricorso, compensava le spese di giudizio e poneva a carico della ricorrente le spese della CTU;
- la Dott.ssa L. B. in data 17/10/2014 notificava ai difensori dell'ASUR costituiti in primo grado il ricorso in appello ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 08/01/2015 avanti la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro R. G. Lav. 461/2014;
- con il citato ricorso la ricorrente in sostanza chiedeva: la totale riforma della sentenza n. 96/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro; la condanna anche in solido dell'Azienda e del Direttore del Servizio P. S. A. L. al risarcimento di tutti i danni conseguenti al “mobbing” per un totale di euro 490.588,64, oltre accessori e vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- la Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 26/15 del 15/01/2015, depositata in Cancelleria il 03/03/2015, resa nel giudizio R. G. Lav. 461/2014, così decideva: *“respinge l'appello e condanna l'appellante a rimborsare alle altre parti le spese del grado, in ragione di € 7.000,00 per ciascuno, oltre rimborso spese forfetario del 15%. Dichiaro l'appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione”*;
- la citata sentenza n. 26/15, pur essendo tuttora pendenti i termini per l'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione, è immediatamente esecutiva;
- la richiamata documentazione, contenente dati sensibili di carattere giudiziario, è depositata agli atti dell'intestata U.O.C.

A seguito del suindicato proscioglimento con formula piena in sede penale, la Dott.ssa L. B. ha chiesto il rimborso degli oneri sostenuti per la propria difesa come appresso indicato:

- con istanza del 19/09/2014, prot. AV5 n. 050803 del 19/09/2014, la Dott.ssa L. B. chiedeva ai sensi dell'art. 25 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000 il rimborso di tutti gli oneri legali sostenuti per la propria difesa nel processo penale conclusosi con la sentenza di assoluzione con formula piena del Tribunale penale di Ascoli Piceno n. 396/14 del 28/05/2014 e, per l'effetto,

- allegava copia della citata sentenza e la proposta di parcella del proprio difensore Avv. Marco Pacchiarotti del Foro di Ancona pari a complessivi € 24.110,49, iva compresa;
- con raccomandata a.r. prot. 53522 del 29/09/2014 questa U.O.C. comunicava all'Istante che la richiesta sarebbe stata valutata all'esito del procedimento disciplinare cui era stata sottoposta e che era prossimo alla riapertura;
 - inoltre, preso atto del più che favorevole esito sia del processo penale che del procedimento disciplinare, con nota ID 508693|09/12/2014|SBLEGAL, veniva chiesto alla competente U.O.C. Segreteria di Direzione-Archivio-Protocollo di attivare al fine del rimborso delle spese legali la copertura assicurativa del caso (tutela legale UNIPOL); la denuncia all'Istituto assicuratore veniva effettuata dalla citata U.O.C. Segreteria con nota del 17/12/2014;
 - l'UNIPOL Assicurazioni, con nota del 10/04/2015 (prot. AV5 n. 029774 del 16/04/2015), comunicava all'U.O.C. Segreteria di Direzione di questa Area Vasta, e p.c. alla Dott.ssa L. B., di non poter gestire il sinistro in quanto ampiamente prescritto;
 - la richiamata documentazione relativa all'istanza di rimborso del 19/09/2014, contenente dati sensibili di carattere giudiziario, è depositata agli atti dell'intestata U.O.C.

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, la scrivente U.O.C. Servizio Legale doverosamente provvedeva ad inoltrare alla Dott.ssa L. B. le seguenti due raccomandate a.r.:

- lettera del 21=24/04/2015, prot. n. 0031246 del 21/04/2015, avente per oggetto: "ASUR c/Dott.ssa L. B. Rifusione spese di giudizio ed accessori ex sentenza n. 26/15, dep. il 03/03/2015, R. G. Lav. 461/2014 Corte di appello di Ancona, sez. Lavoro" con la quale Le si chiedeva il pagamento di complessivi € 9.965,90 a titolo di spese processuali liquidate con la citata sentenza; copia della lettera era inviata per opportuna informazione anche al di Lei difensore Avv. Roberto Criscuoli del Foro di Ancona;
- lettera del 05/05/2015, prot. 035287 del 05/05/2015 (non ritirata, ma data per conosciuta "per compiuta giacenza" il 09/06/2015 presso il competente Ufficio Postale del Comune di Colonnella), ad oggetto: "Rimborso spese legali – R.G. Mod. 16 n. 972/10 (R.G.P.M. 269/09 – R.G. G.I.P. 54/10) Sentenza Tribunale di AP n. 396/14, depositata in Cancelleria il 25/08/2014. Preavviso di liquidazione e compensazione spese legali ex sentenza Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, n. 26/15"; copia della lettera era inviata per opportuna informazione anche al di Lei difensore Avv. Marco Pacchiarotti del Foro di Ancona;
- la richiamata documentazione, contenente dati sensibili di carattere giudiziario, è depositata agli atti dell'intestata U.O.C.

L'art. 25 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria statuisce espressamente che:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che

comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.".

In merito all'ammissibilità del rimborso – la cui connotazione è essenzialmente indennitaria e non risarcitoria – da parte dell'azienda degli oneri di difesa sostenuti dal proprio dipendente, appare opportuno e doveroso chiarire che all'epoca dei fatti la dipendente non ha richiesto all'Ente l'ammissione al patrocinio per evidente conflitto d'interessi avendo il legale rappresentante dell'Ente inoltrato l'esposto da cui è poi scaturito il processo penale di che trattasi conclusosi con l'assoluzione della dipendente con formula piena; da tale premessa discende che l'Azienda deve farsi carico, nei limiti degli importi consentiti, delle spese legali sostenute dalla propria dipendente per difendersi per i fatti posti in essere in occasione dell'espletamento dei compiti istituzionali, senza alcuna rilevanza penale accertata ed in mancanza di conflitto d'interesse, come acclarato in sede di archiviazione del procedimento disciplinare.

In merito alla concreta quantificazione dell'importo da rimborsare, quello portato dalla parcella dell'Avv. Marco Pacchiarotti risulta essere di complessivi € 24.110,49 risultante dalla sommatoria delle seguenti voci: € 9.180,00 (totale Fasi relative ai vari stati del Procedimento penale); € 7.344,00 (valori delle Fasi del giudizio penale aumentati del 80% ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – punto 15. Giudizi Penali); € 2.478,60 (maggiorazione forfetaria del 15% come da citato D.M.); € 760,10 (c.a.p. al 4%); € 4.347,79 (i.v.a. al 22%);

In conseguenza di quanto sopra esposto ed in relazione a quanto ritenuto liquidabile dall'Azienda, risulta pertanto necessario e doveroso rideterminare l'importo da rimborsare alla Dott.ssa L. B. commisurandolo, nel particolare caso di specie, ai valori tabellari indicati nel citato D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – 15. Giudizi Penali, senza la maggiorazione richiesta del 80%; ciò viene fatto tenuto conto non solo dell'esito totalmente favorevole del giudizio penale e della particolarità e molteplicità delle accuse – poi risultate infondate – mosse alla dipendente, ma anche considerando e prendendo atto del tenore della motivazione della citata sentenza del Tribunale Penale di Ascoli Piceno n. 396/14 del 28/05/2014. L'importo rimborsabile è quindi rideterminato come segue:

A) Indagini Preliminari:

- Fase di studio della controversia	€ 810,00		
- Fase introduttiva	€ 630,00		
- Fase istruttoria	€ 990,00	totale parziale	€2.430,00

B) Giudice Udienza Preliminare:

- Fase di studio della controversia	€ 810,00		
- Fase introduttiva	€ 720,00		
- Fase decisionale	€ 1.350,00	totale parziale	€2.880,00

C) Dibattimento Tribunale Collegiale:

- Fase di studio della controversia	€ 450,00		
- Fase introduttiva	€ 720,00		

- Fase istruttoria/dibattimentale € 1.350,00
 - Fase decisionale € 1.350,00
- totale parziale €3.870,00

per un totale di € 9.180,00, oltre c.a.p. ed i.v.a. come per legge (€ 367,20 per c.a.p. al 4% ed € 2.000,38 per i.v.a. al 22%), e così in tutto € 11.647,58;

A seguito di successivi contatti intrattenuti anche via mail con l'Avv. Pacchiarotti è risultato che nell'importo come sopra determinato non è stato calcolato per mero errore materiale il rimborso forfetario delle spese generali, dovuto ai sensi del citato D.M. 10 marzo 2014, n. 55; per tale motivo con successiva lettera indirizzata sia alla Dott.ssa B. L. che al di Lei difensore del 24/06/2015, prot. n. 51166 è stato, tra l'altro, comunicato che al totale di €9.180,00 andavano aggiunte le seguenti voci: € 1.377,00 per r. f. al 15%; € 422,28 per c.a.p. al 4% ed € 2415,44 per i.v.a. al 22%, e così in tutto € **13.394,72**

L'importo sopra specificato deve essere compensato con quanto dovuto dalla Dott.ssa L. B. nei confronti dell'Ente derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 26/15 del 15/01/2015, depositata in Cancelleria il 03/03/2015, resa nel giudizio R.G.Lav. 461/2014, notificata con formula esecutiva il 19/06/2015, secondo la quale la medesima è stata condannata al pagamento in favore dell'ASUR di € 7.000,00 a titolo di spese di lite, oltre € 1.050,00 a titolo di rimborso spese forfetarie nella misura del 15% su dette spese e accessori come per legge pari ad € 1.915,90 a titoli di oneri a favore dell'Ente ex art. 1, c. 208, L. 266/'05 - CPDEL 23,80% (€ 8.050,00 x 23,80% = € 1.915,90) e così in tutto per la complessiva somma di € **9.965,90**

In conseguenza di quanto sopra, tenuto conto che i rispettivi crediti/debiti sono certi, liquidi ed esigibili, fermo restando che il materiale pagamento dell'importo liquidato col presente atto potrà essere effettuato solo dopo la presentazione di fattura debitamente quietanzata per l'intero della somma portata dalla parcella dell'Avv. Marco Pacchiarotti, sarà corrisposto alla Dott.ssa L. B. a saldo di quanto dovuto a titolo di rimborso per spese legali la complessiva somma di € **3.428,82** (€ 13.394,72 - € 9.965,90).

La richiamata documentazione contiene dati sensibili di carattere giudiziario.

Vista la Delibera n. 177 del 15/12/2001 del Direttore Generale dell'ASL n. 12.

Viste le Determine del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006.

PROPONE

1. di prendere atto della sentenza n. 396/14 del 28/05/2014 (R. G. Mod. 16-972/10, R. G. P. M. 269/09, R. G. G.I.P. 54/10) resa nei confronti della Dott.ssa B. L. con cui il Tribunale Penale di Ascoli Piceno ha così deciso: *"visto l'art. 530, comma 1, c. p. p. assolve B. L. dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste"*;
2. di liquidare in favore della Dott.ssa L. B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel citato giudizio penale conclusosi con la menzionata sentenza del Tribunale Penale di Ascoli Piceno n. 396/14 la complessiva somma di € 13.394,72
3. di compensare il predetto importo con quanto dovuto dalla Dott.ssa L. B. nei confronti dell'Ente in esito alla sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 26/15 del 15/01/2015,

depositata in Cancelleria il 03/03/2015, resa nel giudizio R.G.Lav. 461/2014, notificata con formula esecutiva il 19/06/2015, con la quale la medesima è stata condannata al pagamento in favore dell'ASUR a titolo di spese legali di complessivi €9.965,00;

4. di liquidare e corrispondere a saldo, solo dopo la presentazione di fattura debitamente quietanzata per l'intero della somma richiesta dall'Avv. Marco Pacchiarotti, alla Dott.ssa L. B. la complessiva somma di € **3.428,82** (€ 13.394,72 - € 9.965,90);
5. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari a complessivi € **3.428,82** sarà contabilizzato al conto n. 00521030301 (Aut. n. 13/01) denominato "Spese legali" del Bilancio esercizio 2015, che presenta idonea disponibilità;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. 26/'96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/'96 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Filippo M. Bruti Liberati)

Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

DIRETTORE DELL'U.O.C. UFFICIO LEGALE

(Avv. Patrizia Viozzi)

Per il parere infrascritto

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie – U.O.C. Controllo di Gestione Vasta n. 5

Visto quanto indicato nel documento istruttorio, si dichiara che il costo di cui al presente atto sarà rilevato al conto economico n. 00521030301 (Aut. n. 13/01) denominato "Spese legali" del Bilancio esercizio 2015 che presenta idonea disponibilità.

IL DIRIGENTE del CONTROLLO di GESTIONE

(Dott. Alessandro Ianniello)

IL DIRIGENTE f.f. U.O.C.

ATTIVITÀ ECONOMICHE e FINANZIARIE

(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.

ALBO PRETORIO